



Comune di Albiolo

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Registro Deliberazioni del 29-04-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
TARI ANNO - 2024 E 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Civelli Rodolfo	Presente	Censi Veronica	Presente
Pecora Danilo	Presente	Peregalli Anna	Assente
Perin Riccardo	Presente	Signorelli Ivano	Presente
Clerici Andrea	Presente	Cometti Pietro	Presente
Zavalani Xhino	Assente	Bernasconi Mario	Presente
Bonelli Lara	Presente		

Presenti...: 9

Assenti...: 2

Partecipa nella Sede Comunale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Bruna Guida.

Il Signor Civelli Rodolfo , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO - 2024 E 2025
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sul punto il consigliere di maggioranza Riccardo Perin che legge la seguente relazione:” Come noto, l’insieme dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. Il piano finanziario, disposto e adottato in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica che ha per oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’Ente. Il tributo (TARI) deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. È compito del consiglio comunale, inoltre, approvare le tariffe TARI, le quali sono volte a coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento. Come da norma, tale Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani viene redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo in coordinamento con l’Amministrazione Comunale ed approvato dall’autorità competente, ovvero l’ARERA Venendo ai contenuti del PEF, al di là di tutti gli indicatori e inseriti e alle relative formule di applicazione, il dato più rilevante è l’aumento contenuto ma significativo rispetto a quanto indentificato nell’anno precedente (2023) per quanto concerne il costo complessivo, che passa dai 335.000 € circa a 366.750,67 €, ovvero uno scostamento medio del costo del servizio di circa 9,55%. Tale incremento non afferrabile ad una voce in particolare del piano, ma equamente distribuita fra le varie e numerose componenti. Si tratta di una variazione importante, legata alla fortissima spirale inflattiva che ha interessato il Paese durante quest’ultimo anno e che in generale ha prodotto un aumento dei prezzi di oltre il 10/15% in tutti i settori produttivi del paese. Nonostante ciò la componente fissa resta a metà strada rispetto a quelle registrate nei precedenti anni, con un totale che ammonta a € 161.753 (2018, 2019 e 2021= 193.000 €, 185.000 € e 176.000 € ;2022= 169.300 €, 2020 = 132.000 €; 2023=123.000 €) Si conferma invece il grance trend di aumento della parte variabile, in vera e propria ascesa verticale, con le annualità 2018, 2019 e 2020, 2021 e 2022che avevano visto un totale di circa 76.000 €, 85.000 €, 148.000 €, e 109.000 €, € 132.000 circa, mentre nel 2023 è salita a 212.000 € circa e quest’anno si attesta a 204.998,00 €. Vi è da sottolineare come la parola definitiva su quanto oggi andiamo a deliberare resterà tuttavia in capo ad ARERA, la quale, pur essendo questo piano, formalmente approvato ed esecutivo, effettuerà un ulteriore controllo e sancirà l’eventuale necessità di un conguaglio per l’anno in corso”;

Interviene il Sindaco:” Motiviamo l’urgenza dell’approvazione con fatto che il termine di legge scade domani;”

PREMESSO che:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI).
- l’articolo 1, comma 1, L. 481/1995 prevede che l’Autorità, nello svolgimento delle sue funzioni, debba perseguire *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di*

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

- l'art. 1, commi da 527 a 530, L. 205/2017, ridisegna le competenze Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ampliandole al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, al fine di garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse; in particolare il comma 527 ha attribuito all'Autorità, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

VISTO l'art. 1, comma 654, L. 147/2013 che prevede: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 stabilisce: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*.

RILEVATO che l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 prevede: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e in particolare:

- la Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif recante *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR"*;
- la Delibera 138/2021/R/RIF con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- i documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, mediante i quali l'Autorità ha illustrato i suoi orientamenti riguardo la determinazione dei criteri

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- la Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* e il relativo Allegato A recante il *"Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*, attraverso la quale viene confermata anche per il secondo periodo regolatorio (2022-2025), l'impostazione generale del Metodo Tariffario Rifiuti disciplinata per il primo periodo regolatorio (MTR--1), che si basa sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli ETC, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, tuttavia introducendo nuovi elementi:
 - a) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, ma anche delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
 - b) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati;
 - c) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora necessaria, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- la Determina 4 novembre 2021 2/2021 – DRIF recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"* con cui vengono definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";
- la Determina 6 novembre 2023 1/2023 – DTAC recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif"*;
- la Delibera 23 GENNAIO 2024 7/2024/R/rif recante *"Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative"*.

PRESO ATTO che nell'Allegato A della Deliberazione 363/2001/R/rif, all'articolo 1.1, viene definito *"Ente territorialmente competente o ETC"* l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

DATO ATTO che nel caso del comune di Albiolo, le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dallo stesso Comune di Albiolo. In considerazione della Legge

Regionale 26/2003 e del programma Regionale Rifiuti (PRGR) di cui alla d.G.R. n. 220 del 27 giugno 2005, attraverso i quali è stato adottato, ex art. 200, co. 7, d.lgs. 152/2006, un modello alternativo, in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali ed è stata attribuita ai comuni lombardi la funzione di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai piani provinciali, non risultando definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO), di cui all'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale).

RILEVATO che, in osservanza dell'art. 7 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA, i gestori che erogano i singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il PEF "grezzo" e lo trasmettano all'ETC, unitamente alle informazioni e agli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare a:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO, altresì, che, secondo l'art. 7.4 della Delibera 363/2021/R/rif, l'Ente territorialmente competente o un altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, è tenuto a validare il PEF, vagliando la completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF.

TENUTO CONTO che, l'art. 8.1 della Delibera 363/2021/R/rif, prevede che l'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024-2025 sia predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'ARERA, dai gestori e deve essere trasmesso all'ETC per gli opportuni adempimenti.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8.2 della Delibera 363/2021/R/rif ARERA, in esito alla procedura di validazione, svolta nel rispetto dell'art. 7.4 della Delibera 363/2021/R/rif, l'Ente territorialmente competente o un altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore incaricato della validazione, assumono le pertinenti determinazioni e provvederanno a trasmettere all'Autorità:

- a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
- b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano Economico Finanziario, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso,

Con voti palesemente espressi nei modi di legge, presenti n. 9, favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Ivano Signorelli, Pietro Cometti, Mario Bernasconi);

DELIBERA

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, per l'anno 2024 e i relativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:

Allegato 1. Piano Economico Finanziario 2024-2025;

Allegato 2. Relazione Ente Territorialmente Competente;

Allegato 3. Dichiarazione di veridicità Comune;

Allegato 4. Piano Economico Finanziario Gestore 2024-2025;

Allegato 5. Relazione di accompagnamento ditta EcoSEIB;

Allegato 6. Dichiarazione di veridicità Gestore;

Allegato 7. Fabbisogno standard.

3) di approvare le risultanze del predetto Piano Economico Finanziario, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2024 pari ad € 366.751 così ripartiti:

a. COSTI FISSI € 161.753

b. COSTI VARIABILI € 204.998

4) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2024, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte;

Successivamente, ai sensi del 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti n. 6 favorevoli, n.3 astenuti (Signorelli, Cometti e Bernasconi), legalmente resi ed accertati, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Rodolfo Civelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Bruna Guida

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SINDACO

Rodolfo Civelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*